



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num 21

---

### OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE TASSA DI SOGGIORNO -

---

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,50** nella sala delle adunanze consiliari .

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione straordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano **presenti all'appello**

Consiglieri presenti n° **7**

Consiglieri assenti **1**

1	LIGUORI	ON.	ETTORE	P	
2	FEDULLO	AVV.	NATALINA	P	
3	CAPPUCCIO	DOTT.SSA	PAOLA	P	
4	GRECO	ARCH.	ANTONIO	A	
5	MARSICANO	AVV.	GIOVANNI	P	
6	MARSICANO	DOTT.	VITTORIO	P	
7	GRECO	SIG.	GIOVANNI	P	
8	GRECO	SIG.RA	MARIA ROSARIA	P	

L'assenza del consigliere comunale Arch. Antonio Greco viene giustificata per motivi familiari.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA LAURENZANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

---

Il Sindaco Presidente illustra la proposta iscritta al n. 8 dell'ordine del giorno, dando atto della necessità di introdurre, non senza qualche difficoltà, una nuova tassa.

Il Sindaco, on. Ettore Liguori, evidenzia come il discorso di fondo, anticipato negli incontri tenuti con gli operatori del settore, sia quello di utilizzare la tassa di soggiorno, oltre che per il reperimento di risorse per il bilancio, anche nell'ottica di realizzare un censimento di tutte le attività ricettive turistiche del Comune, comprese le attività di affittacamere, che se da un lato sono una risorsa per il Comune, richiedono tuttavia una regolamentazione.

Viene dato atto inoltre dell'esigenza di chiarire che le somme che ne deriveranno dovranno essere utilizzate non per rimpinguare capitoli generici del bilancio, ma dovranno essere utilizzate per attività turistiche e quant'altro afferente ad esse, con la costituzione cioè di un autentico vincolo di destinazione.

Il Sindaco procede quindi ad illustrare la proposta che prevede, oltre al profilo strettamente economico, ipotesi di esenzioni, finalizzate a una limitazione dell'impatto negativo che tale istituzione potrebbe avere sui turisti nel nostro Comune.

In quest'ottica si colloca la previsione stessa dell'importo in una misura contenuta, nonché la limitazione ai soli due mesi di luglio e agosto: Euro 0,20 giornalieri per il mese di luglio, e Euro 1,00 giornaliero per il mese di agosto. Inoltre la previsione di 30 Euro per affittacamere e altri per diritti di segreteria forfetarie.

Richiesta la parola, il Cons. dott. Vittorio Marsicano propone di redigere, attingendo alle normative nazionali e regionali, un regolamento in materia di affittacamere, così da poter fornire anche informazioni ai titolari delle strutture, in considerazione della incidenza delle imposte sulle strutture stesse.

Il Sindaco accoglie la proposta come raccomandazione cui dare corso. Dà atto quindi delle esenzioni previste nel regolamento.

Il Cons. avv. Giovanni Marsicano suggerisce di valutare l'inserimento tra le esenzioni di quella per gli anziani titolari di convenzioni con le strutture.

Ritiene inoltre che, per un'attività culturale senza la quale il turismo si impoverisce drammaticamente, procedere a una mappatura del territorio sia per il pagamento della tassa di soggiorno per difendere da accertamenti della Guardia di Finanza anche per il pagamento della Tarsu e dell'Imu. Il 30% dei fabbricati non sono accatastati sul territorio di Pisciotta.

Dobbiamo effettuare la mappatura perché non paghino i soliti noti, anche con incrocio contratti Enel – contratti idrici e aerofotogrammetrie.

Sindaco l'osservazione è sensata e condivisibile e si sta procedendo per comprendere il metodo migliore per procedere alla mappatura effettiva dei fabbricati.

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

**PREMESSO** che l'art. 4 del predetto Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*» disciplina l'imposta di soggiorno, disponendo in particolare che:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'

destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta.

In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;

RITENUTO che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ATTESO che si intende istituire con decorrenza 01.01.2013 l'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Pisciotta e si rende quindi necessario approvare specifico regolamento normante la materia;

PRESO ATTO che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Pisciotta l'imposta di soggiorno, il cui testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

ATTESO inoltre che si rende ulteriormente necessario in sede di prima istituzione allegare al regolamento stesso le tariffe per l'anno 2013;

Il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che in data 26.09.2012 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Pisciotta, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;

RITENUTO opportuno prevedere l'imposta di soggiorno per i soli mesi di luglio e agosto, e nessuna tassa negli altri mesi estivi, al fine di favorire la destagionalizzazione turistica;

RITENUTO pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dall'01.01.2013;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

## ***DELIBERA***

**1) DI ISTITUIRE**, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23.3.2011, n. 23 e di determinare per l'anno 2013, a decorrere dal **1° luglio e sino al 31 agosto**, la misura dell'imposta così come stabilito all'art. 4 del regolamento e che per completezza di seguito si riporta:

Per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive, l'imposta è determinata nella corrispondente misura:

A partire dal 01/07/2013 e sino al 31/07/2013:

Euro 0,20 giornalieri per ciascuna presenza nel mese di luglio;

A partire dal 01/08/2013 e sino al 31/08/2013:

Euro 1,00 giornaliero per ciascuna presenza nel mese di agosto.

Nessuna tassa negli altri mesi estivi, al fine di favorire la destagionalizzazione turistica.

Tale tassa viene applicata alle strutture turistiche sia alberghiere (alberghi, campeggi, villaggi), sia extra alberghiere (case vacanze, b & b e affittacamere).

**2)- DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui al D. Lgs. 23/2011, composto da n.14 articoli che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

**3)- DI PREVEDERE** che gli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno siano utilizzati per la realizzazione dei seguenti interventi:

- *Miglioramento di iniziative e servizi concernenti direttamente il turismo, idonei ad incrementare la capacità ricettiva turistica del Comune, quali la promozione del Comune di Pisciotta in Italia e all'estero, il rafforzamento di servizi di accoglienza turistica, il coordinamento dell'offerta turistica privata con le istituzioni, nonché la loro promozione anche attraverso la predisposizione di adeguato materiale promozionale, la eventuale creazione di un portale web dedicato all'incontro di domanda e offerta relativa al turismo;*

- *Manutenzione, fruizione e recupero di beni ambientali, culturali e monumentali;*

- *Ideazione, promozione e realizzazione di eventi culturali annuali, quali mostre, festival, rassegne teatrali, convegni ed altre iniziative in grado di incrementare direttamente l'afflusso turistico nel Comune di Pisciotta;*

- *Realizzazione di iniziative volte a facilitare l'ingresso e la permanenza sul territorio comunale di soggetti diversamente abili, compresi i relativi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.*

**4)- DI DEMANDARE** ai responsabili degli uffici e servizi, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti per dare esecuzione alla presente deliberazione.

**5)- DI RENDERE**, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

# REGOLAMENTO

## per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

(Approvato con deliberazione consiliare n°     del     )

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:

a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;

b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;

d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (c.d. infopoint);

e) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni tradizionali legate ai prodotti della terra, alla cultura e alla musica popolare, alla fede e ai lavori artigianali;

f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;

g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;

h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici

j) ogni opera collegabile all'attività turistica.

## Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e non, ubicate nel territorio del Comune di Pisciotta nel periodo **1° luglio – 31 agosto**.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:

a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);

b) gli agriturismi;

c) gli ostelli per la gioventù;

d) esercizi di affittacamere;

e) i bed & breakfast;

f) i campeggi;

g) i villaggi turistici all'aria aperta;

h) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;

i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;

l) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali), appartamenti per vacanze.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

## Art. 3 Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pisciotta, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Sono **esenti** dall'imposta:

**a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;**

b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92, compreso un accompagnatore;

c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;

d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;

e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio

**h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Pisciotta.**

**i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.**

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere b) c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

#### Art. 4 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori della strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. I gestori della strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare, in appositi spazi visibili a tutti, i propri ospiti sia del presente Regolamento, sia dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196.
3. Il Comune provvederà a fornire ai gestori delle strutture ricettive apposito materiale informativo.

#### Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, nelle seguenti misure:
  - a) **euro 0,20** a pernottamento a persona per le strutture ricettive, **fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi per il mese di luglio**;
  - b) **euro 1,00** a pernottamento a persona per le strutture ricettive, **fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi per il mese di agosto**.



## Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pisciotta dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di Pisciotta nella sezione dedicata all'Imposta di Soggiorno;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale specificando la causale "Imposta di Soggiorno" .
4. Il gestore della struttura ricettiva indica, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta e dei relativi importi. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

## Art. 7 Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Le dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo per via telematica oppure consegnate direttamente in formato cartaceo.

## Art. 8 Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 ,5, 6 e 7.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'articolo 5, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 4 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Art. 9

### Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.

4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

## Art. 10 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ed omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## Art. 13 Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Settore Economico – Finanziario, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

## Art. 14 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Il Comune fornisce agli interessati la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta, rendendola altresì disponibile sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

## Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 01.01.2013.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to: On. Ettore Liguori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Luca Laurenzano

---

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi 15 giorni consecutivi .

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale

F.to dott. Luca Laurenzano

La Responsabile del Servizio

F.to Maria d'Alessandro

---

La presente deliberazione è divenuta efficace in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale

F.to dott. Luca Laurenzano

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale

dott. Luca Laurenzano

---

***E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo***

***Addi*** \_\_\_\_\_

***Il Segretario Comunale***

***- Dott. Luca Laurenzano -***

---

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

On. Ettore Liguori

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Laurenzano

---

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi 15 giorni consecutivi .

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale

dott. Luca Laurenzano

La Responsabile del Servizio

Maria d'Alessandro

---

La presente deliberazione è divenuta efficace in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale

dott. Luca Laurenzano

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale

dott. Luca Laurenzano

---